



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DAMIANI, CALIENDO, MODENA, AIMI, DAL MAS, BERARDI, PEROSINO, TOFFANIN, GALLONE, MASINI, MINUTO e RIZZOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2019**

Modifica dell’articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, in materia di avviso della conclusione delle indagini preliminari

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di integrare le tutele già previste per le persone offese dal vigente codice di rito, appare indispensabile inserire all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale l'obbligo da parte del pubblico ministero di avvisare anche i soggetti passivi del reato (potenziale). Ciò appare opportuno in esito a talune considerazioni mosse dalla attenta analisi dell'articolo 24 della Costituzione. Il dettato dell'articolo infatti prescrive precisamente che « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi », con ciò includendo anche e soprattutto chi subisce una condotta illecita e potenzialmente penalmente rilevante.

Assicurare dunque anche ai difensori delle parti offese la partecipazione a quella fase di giudizio che vede come protagonisti principali pubblica accusa e soggetto indagato significa ampliare lo spettro delle garanzie poste a tutela di quei diritti ed interessi legittimi cui la Carta fa riferimento. Nel 1999 la cosiddetta legge Carotti non aveva previsto tale ipotesi, oggi, alla luce anche di nuove fattispecie meritevoli di rimprovero penale, la novella proposta appare indispensabile.

Dalla presente disposizione non derivano ulteriori o nuovi oneri economici per lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415-*bis*. - (*Avviso alla persona offesa e all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona offesa e al suo difensore, se nominato, nonché all'indagato e al suo difensore avviso della conclusione delle indagini.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che la persona offesa, l'indagato e i loro rispettivi difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che la persona offesa e l'indagato hanno facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazione dei difensori, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché la facoltà, per l'indagato, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste della persona offesa e dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo e i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta dell'archiviazione ».